

Prot. 985

20 DIC. 2012

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali"

E_mail

- AL PERSONALE DELL'ATENEO
 - ALLA DIVISIONE AA.GG.
 - ALL' AREA 2 - GESTIONE ECON. E FINANZ.
 - AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STIPENDI E RETRIBUZIONI
 - AI SIGG. PRESIDI DI FACOLTÀ
 - AI SIGG. DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
 - ALLA DIVISIONE DEL PERSONALE
- LORO SEDI

E, P.C.

Sulla G.U. n. 89 del 16/4/2012 è stato pubblicato il DPCM 23/3/2012, in attuazione dell'articolo 23-ter del D.L. 6/12/2011, n.102, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214.

Il decreto di che trattasi stabilisce il livello retributivo massimo omnicomprensivo annuo dei compensi spettanti al personale che riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprensivo della retribuzione annua lorda, delle indennità, delle voci accessorie, nonché delle eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche, diverse da quella di appartenenza, non può superare l'importo di € 293.685,95 (*trattamento economico annuale complessivo del primo Presidente della Corte di Cassazione -anno 2011-*). La norma richiamata precisa che qualora il trattamento risultasse superiore, dovrà essere ridotto al predetto limite.

Nel calcolo del limite retributivo sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quella di appartenenza.

Il limite viene applicato anche nel caso di più incarichi conferiti da uno stesso ente nel corso dell'anno.

La normativa di cui sopra è rivolta a tutti i titolari di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con le amministrazioni pubbliche, compreso il personale in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato); pertanto questa Amministrazione ha predisposto un modulo per la ricognizione degli incarichi di cui all'art. 3 del DPCM di che trattasi, modulo da inviare, debitamente sottoscritto all' **Area 2 - Gestione Economica e Finanziaria** ed alla **Divisione AA.GG.**

Con riferimento al citato DPCM 23 marzo 2012, si precisa che nel caso in cui l'interessato sia solo titolare di rapporti di lavoro autonomo, questi dovrà produrre la dichiarazione di cui sopra all'amministrazione con la quale è in corso l'incarico prevalente dal punto di vista economico, la cui individuazione sarà a cura dell'interessato. Ai fini dell'individuazione dell'incarico prevalente si tiene conto dell'intero corrispettivo previsto per il suo svolgimento.

Si rappresenta, quindi, che il decreto in questione chiarisce che il personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o aspettativa, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Se lo svolgimento dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale del 25% viene aggiunto un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della suindicata percentuale.

Quanto detto vale per il personale di cui sopra anche nell'ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione. E' comunque fatta salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito.

Si ricorda, in merito, che il decreto in parola all'art. 3, punto 2, prevede che, **a regime**, detta dichiarazione venga resa **entro il 30 novembre di ciascun anno** e solo ed esclusivamente dai dipendenti che svolgano incarichi ulteriori o consulenze conferiti da Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle di appartenenza. Per incarichi in atto si intendono gli incarichi tutti, di durata infrannuale o pluriennale, conferiti o svolti nell'anno di riferimento. Nel caso di incarichi con durata pluriennale, il compenso andrà indicato in misura complessiva ed maniera ripartita su base annua.

In via di prima applicazione si invitano le SS.LL. a voler trasmettere la comunicazione di legge entro 30 giorni dalla data della presente, con riferimento al corrente anno.

Il mancato inoltro della comunicazione debitamente compilata entro 30 giorni dalla data di inoltro della presente via mail, autorizza questo Ateneo a non ritenere sussistente la situazione indicata.

In base a tutto quanto rappresentato si comunica che se dall'acquisizione della dichiarazione di che trattasi si evince il superamento del limite nell'anno considerato, questa amministrazione ne darà notifica allo stesso entro trenta giorni e, quindi, provvederà a ridurre il trattamento economico entro il suddetto limite retributivo mediante adeguata compensazione.

In ogni caso l'Amministrazione effettuerà i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese in applicazione dell'art. 71 DPR 445/2000.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n° 8 del 03/8/2012, ha fornito indicazioni in merito all'attuazione del succitato Decreto. Per quanto, quindi, non disciplinato dalla presente nota, si rinvia alla Circolare suddetta.

Si invitano le SS.LL. a volersi attenere scrupolosamente alla presente comunicazione e a diffondere, altresì, la stessa anche al personale titolare di rapporti di lavoro autonomo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(DOTT. FILIPPO DEL VECCHIO)



DP: VA/REP



IL RETTORE

(PROF. CARMINE DI ILIO)



Allegati :

- DPCM 23/3/2012
- MODULO